

Chiasso, 6 novembre 2008

Ris. mun. 1633 / 4 novembre 2008

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,
Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali,

L'Assemblea dell'Ente regionale di protezione civile del Mendrisiotto ci sottopone per approvazione il progetto di adeguamento dello statuto, dopo averlo a sua volta accettato all'unanimità dei presenti alla riunione assembleare tenutasi il 24 giugno 2008.

Membri dell'Ente sono i 30 attuali Comuni del Mendrisiotto e del Circolo del Ceresio.
Le aggregazioni che interessano alcuni di essi obbligano a procedere ad un adeguamento dello statuto al fine di renderlo conforme alle nuove realtà istituzionali, come sancito dall'articolo 18 della Legge sulle aggregazioni e la separazione dei Comuni.

Gli adeguamenti proposti sono puramente di ordine tecnico e non alterano minimamente il carattere dello statuto in vigore.

Si tratta unicamente di togliere ogni riferimento diretto o indiretto ai singoli Comuni o a gruppi di essi, così che il documento mantenga la sua validità indipendentemente dalle aggregazioni comunali che potranno verificarsi.

Più in là nel tempo si renderà necessario un ulteriore adeguamento dello statuto per renderlo conforme alla *Legge sulla protezione civile*, alla *Legge sulla protezione della popolazione* e ai rispettivi regolamenti d'applicazione, entrati in vigore il 1° luglio 2008.

Questa ulteriore procedura deve essere disgiunta dalla presente che riveste carattere d'urgenza.

Si vuole infatti permettere all'Assemblea costitutiva del corrente periodo legislativo di agire nel rispetto della nuova realtà comunale della Regione, evitando che rimangano forzatamente in carica delegati di Comuni non più esistenti.

Questo è reso possibile grazie anche alla decisione del Consiglio di Stato di concedere la proroga del termine di permanenza in carica degli organi dell'Ente fino ad un massimo di sei mesi oltre la data di compimento delle elezioni in tutti i Comuni membri.

Articoli oggetto di modifica

art. 2 **Membri**

testo vigente

Membri dell'Ente sono i Comuni di:

Arogno, Arzo, Balerna, Besazio, Bissone, Brusino Arsizio, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Capolago, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Maroggia, Melano, Mendrisio. Meride, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Novazzano, Rancate, Riva San Vitale, Rovio, Sagno, Stabio, Tremona, Vacallo.

proposta di nuovo testo

Membri dell'Ente sono i Comuni del Distretto di Mendrisio e del Circolo del Ceresio.

Art. 3 **Frazionamento del territorio**

testo vigente

I Comuni dell'Ente, per ragioni di funzionamento amministrativo, operativo e di condotta, vengono organizzati in quartieri come segue:

Quartiere 11: Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Capolago, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio;

Quartiere 12: Arzo, Besazio, Mendrisio, Meride, Rancate, Tremona;

Quartiere 13: Genestrerio, Ligornetto, Novazzano, Stabio;

Quartiere 14: Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio;

Quartiere 15: Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Sagno, Vacallo;

Quartiere 16: Chiasso

proposta di nuovo testo

abrogato

Art. 9 **Delegazione amministratrice**

testo vigente

La Delegazione amministratrice è composta di 7 membri, nominati dall'Assemblea tra i suoi membri in occasione della seduta costitutiva.

Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

I quartieri devono in ogni caso essere rappresentati nella Delegazione. I delegati dei Comuni di ogni quartiere si riuniscono, convocati dal presidente dell'Ente, per designare il candidato rappresentante il quartiere da proporre all'assemblea.

Di regola, un Comune può avere un solo rappresentante nella Delegazione amministratrice.

Il presidente è nominato dall'Assemblea regionale mentre il vice-presidente è nominato dalla Delegazione.

Funge da segretario il segretario amministrativo dell'Ente.

Di regola, il presidente ed il capo dell'Organizzazione di protezione civile (C OPC) rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

La Delegazione amministratrice delibera in presenza della maggioranza dei propri membri; in caso di parità, decide il voto del presidente.

proposta di nuovo testo

La Delegazione amministratrice è composta di 7 membri, nominati dall'Assemblea in occasione della seduta costitutiva, tra i delegati designati dai Comuni.

Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Di regola, un Comune può avere un solo rappresentante nella Delegazione amministratrice.

Il presidente è nominato dall'Assemblea regionale mentre il vice-presidente è nominato dalla Delegazione.

Funge da segretario il segretario amministrativo dell'Ente.

Di regola, il presidente ed il capo dell'Organizzazione di protezione civile (C OPC) rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

La Delegazione amministratrice delibera in presenza della maggioranza dei propri membri; in caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 11 **Commissione di revisione**

testo vigente

La Commissione di revisione si compone di 5 membri scelti dall'Assemblea fra i suoi membri ed eletti da quest'ultima.

La commissione di revisione esamina in particolare:

- a) il bilancio d'esercizio*
- b) la gestione dei conti e la relativa documentazione*

Essa ha la facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione.

Allestisce il rapporto scritto e ne consegna copia alla Delegazione amministratrice almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

Non può far parte della Commissione di revisione un membro il cui Comune è rappresentato nella Delegazione amministratrice.

La Commissione funziona in applicazione alle norme della LOC.

proposta di nuovo testo

La Commissione di revisione si compone di 5 membri nominati dall'Assemblea fra i delegati designati dai Comuni.

La commissione di revisione esamina in particolare:

- a) il bilancio d'esercizio
- b) la gestione dei conti e la relativa documentazione

Essa ha la facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione.

Allestisce il rapporto scritto e ne consegna copia alla Delegazione amministratrice almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

La Commissione funziona in applicazione alle norme della LOC.

Art. 21 **Entrata in vigore**

testo vigente

Il presente Statuto entra in vigore a far tempo dalla costituzione dei Municipi in occasione delle elezioni comunali per il quadriennio amministrativo 2004/2008.

proposta di nuovo testo

Previa ratifica da parte della Sezione Enti locali, il presente Statuto entra in vigore a far tempo dalla costituzione di tutti i Municipi dei Comuni membri dell'Ente, in occasione delle elezioni comunali per il periodo amministrativo che si concluderà nel 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

1. SONO APPROVATE LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 2, 3, 9, 11 E 21 DELLO STATUTO DELL'ENTE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MENDRISIOTTO. ---
2. LO STATUTO COSÌ MODIFICATO È ACCETTATO NEL SUO COMPLESSO. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretta

Allegato: nuovo statuto Ente regionale di protezione civile del Mendrisiotto

NUOVO STATUTO ENTE PROTEZIONE CIVILE DEL MENDRISIOTTO

art. 1. **Scopo**

È istituito l'Ente **regionale di protezione civile del Mendrisiotto** (in seguito Ente) per:

- l'organizzazione, la preparazione d'intervento in caso di necessità a livello comunale e regionale, nonché dello Stato Maggiore di Condotta Regionale (SMCR) in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia;
- l'esercizio in comune della protezione civile e per la gestione delle infrastrutture comuni di protezione civile, in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia.

L'Ente è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 37 LAC, art. 8 LFPCi, art. 6 LCPCi).

Lo stesso ha durata illimitata.

art. 2 **Membri**

Membri dell'Ente sono i Comuni del Distretto di Mendrisio e del Circolo del Ceresio.

Art. 3 **Frazionamento del territorio**

abrogato

Art. 4 **Sede**

La sede dell'Ente è a Mendrisio.

Art. 5 **Organi dell'Ente**

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea regionale
- b) la Delegazione amministratrice
- c) la Commissione di revisione

Gli organi dell'Ente stanno in carica un quadriennio.

Art. 6 **Assemblea**

L'assemblea è composta di delegati dei Comuni. Ogni Comune, tramite il Legislativo, designa i propri delegati di diritto ed i relativi supplenti-subentranti.

Delegati di diritto:

- 5000 abitanti e oltre 4 delegati
- fra 3000 e 4999 abitanti 3 delegati
- fra 1000 e 2999 abitanti 2 delegati
- meno di 1000 abitanti 1 delegato

Per la determinazione del numero di abitanti fa stato la “popolazione legale permanente” riportata dall'Annuario Ufficiale della Repubblica e cantone del Ticino in vigore al momento della designazione dei delegati, all'inizio di ogni legislatura.

Il supplente-subentrante deve:

- in assenza del delegato, farne le veci
 - In caso d'impossibilità duratura, subentrare al delegato.
- Qualora un delegato fosse nominato in seno alla Delegazione, lo stesso sarà sostituito nell'Assemblea dal supplente-subentrante designato dal suo Comune.
- Per la designazione valgono le norme della LOC.

Art. 7 **Attribuzioni dell'Assemblea**

L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il presidente del giorno e due scrutatori
- b) nomina il presidente della Delegazione
- c) nomina la Delegazione amministratrice
- d) nomina la Commissione di revisione dei conti
- e) esamina le proposte di modifica dello Statuto e le trasmette, con il proprio preavviso scritto, ai Comuni membri.
- f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- g) delibera su spese non previste dal bilancio preventivo ed eccedenti le competenze della Delegazione amministratrice
- h) approva i costi preventivi e consuntivi di costruzioni di competenza dell'Ente regionale, autorizzandone l'esecuzione
- i) definisce, tramite particolare regolamento, l'organico e gli stipendi.

La seduta costitutiva dell'Assemblea, presieduta dal delegato più anziano, deve avvenire entro la fine del mese di settembre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Art. 8 **Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria 2 volte all'anno. La prima entro il 30 aprile per l'approvazione dei conti consuntivi relativi all'esercizio dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del preventivo per l'anno successivo. Le date delle convocazioni sono fissate dalla Delegazione amministratrice e saranno comunicate per iscritto ai delegati, con l'ordine delle trattande, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea delibera sugli oggetti proposti dalla Delegazione e figuranti nell'ordine del giorno. Essa può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei Delegati.

In difetto di ciò, l'Assemblea è riconvocata per iscritto entro il termine di 10 giorni e le deliberazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti, purché vengano prese a maggioranza dei votanti.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare su oggetti di sua competenza:

- a) se la Delegazione amministratrice lo ritiene necessario
- b) se almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea ne fa domanda scritta e motivata, indicando gli oggetti su cui deliberare.
- c) se almeno 1/5 dei Municipi dei Comuni facenti parte dell'Ente ne fanno domanda scritta e motivata, indicando gli oggetti su cui deliberare.

Le votazioni avverranno, di regola, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

I lavori assembleari sono diretti dal presidente del giorno, scelto fra i membri dell'Assemblea. Funge da segretario il segretario amministrativo dell'Ente.

Il presidente del giorno pubblica entro cinque giorni le risoluzioni dell'Assemblea agli albi di tutti i Comuni e nel Foglio ufficiale.

Per la crescita in giudicato dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 9 **Delegazione amministratrice**

La Delegazione amministratrice è composta di 7 membri, nominati dall'Assemblea in occasione della seduta costitutiva, tra i delegati designati dai Comuni.

Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Di regola, un Comune può avere un solo rappresentante nella Delegazione amministratrice.

Il presidente è nominato dall'Assemblea regionale mentre il vice-presidente è nominato dalla Delegazione.

Funge da segretario il segretario amministrativo dell'Ente.

Di regola, il presidente ed il capo dell'Organizzazione di protezione civile (C OPC) rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

La Delegazione amministratrice delibera in presenza della maggioranza dei propri membri; in caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 10 **Attribuzioni della Delegazione amministratrice**

La Delegazione amministratrice è convocata dal presidente con un preavviso di 7 giorni, salvo i casi di cui all'art. 15.

Il C OPC partecipa, di regola, alle riunioni della Delegazione amministratrice quale consulente senza diritto di voto.

La Delegazione amministratrice ha le seguenti attribuzioni:

- a) assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio regionale sul piano tecnico, amministrativo e finanziario
- b) rappresenta l'Ente nei rapporti con i terzi e con le Autorità
- c) allestisce i bilanci ed i messaggi per l'Assemblea
- d) presenta all'Assemblea i preventivi ed i consuntivi delle opere dell'Ente
- e) aggiudica i lavori e le forniture
- f) esamina i progetti ed i preventivi delle infrastrutture che verranno realizzate nei Comuni della Regione
- g) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento delle spese; calcola i riparti e le quote di partecipazione dei Comuni
- h) assicura l'attuazione delle direttive tecniche ed amministrative emanate dall'Autorità competente
- i) nomina i dipendenti dell'Ente
- j) definisce le mansioni dei dipendenti mediante apposito regolamento e ne sorveglia l'attività.
- k) svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad altri organi dalle leggi o dallo statuto
- l) designa l'organo peritale di controllo

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo massimo di Fr. 30'000.--.

Il presidente firma con il segretario amministrativo gli atti contabili dell'Ente.

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio all'Ente devono essere aggiudicati nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.

I dipendenti dell'Ente formano l'ufficio regionale, diretto dal C OPC.

Art. 11 **Commissione di revisione**

La Commissione di revisione si compone di 5 membri nominati dall'Assemblea fra i delegati designati dai Comuni.

La commissione di revisione esamina in particolare:

- a) il bilancio d'esercizio
- b) la gestione dei conti e la relativa documentazione

Essa ha la facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione.

Allestisce il rapporto scritto e ne consegna copia alla Delegazione amministratrice almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

La Commissione funziona in applicazione alle norme della LOC.

Art. 12 Infrastrutture della Regione (impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato)

a) Realizzazione

L'Ente, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi ed in quali Comuni esse verranno costruite.

Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.

In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli Enti interessati.

b) Proprietà

La proprietà sarà regolata da convenzione.

c) Gestione

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza dell'Ente.

Art. 13 Rifugi pubblici

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei Comuni. Essi sono responsabili della loro manutenzione garantendone l'operatività in caso di necessità; almeno il 30 % dei posti letto dev'essere utilizzabile in ogni momento.

Art. 14 Convenzione

L'Ente può stipulare una convenzione con il singolo Comune per una diversa modalità di gestione di ogni infrastruttura. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.

Art. 15 Stato Maggiore di Condotta Regionale

L'Ente istituisce uno Stato maggiore di condotta regionale (SMCR) diretto dal C OPC, allo scopo di coordinare l'impiego di mezzi delle organizzazioni regionali di intervento e soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti.

Lo Stato Maggiore di Condotta Regionale entra in funzione non appena le circostanze lo richiedono.

A partire da tale momento, la Delegazione nella persona del presidente e del suo vice diventa l'interlocutore politico dei Municipi ed eventualmente del Cantone assumendo a livello regionale la responsabilità della condotta per assicurare i compiti di cui al primo capoverso del presente articolo (art. 12 cpv. 1 del Regolamento d'applicazione della Legge sullo stato di necessità).

Il C OPC è competente per pianificare, predisporre e coordinare le misure di urgenza e di assistenza, in collaborazione con le Autorità locali ed i diversi Enti di soccorso; tali misure qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte alla Delegazione, le devono essere al più presto presentate per ratifica.

Art. 16 **Finanziamento**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente provengono:

- a) dagli anticipi dei Comuni
- b) dai sussidi federali e cantonali
- c) dalle quote comunali per le spese approvate dall'Assemblea
- d) dalla quota percentuale pagata dai Comuni sul totale dei contributi sostitutivi accumulati, giusta l'art. 17
- e) da eventuali entrate straordinarie

Art. 17 **Contributi sostitutivi**

I contributi per l'esonero dall'obbligo di costruire rifugi privati sono percepiti e gestiti dal Comune di situazione, il tutto in ossequio alle leggi federali e cantonali che regolano la materia. Annualmente l'Ente, sulla base del conteggio elaborato dall'Ufficio cantonale protezione civile e difesa integrata, percepisce dai Comuni un interesse annuo pari al 2% sul totale dei contributi accumulati al 31 dicembre dell'anno precedente, quale partecipazione ai costi di gestione.

Art. 18 **Riparto delle spese non coperte da altre fonti**

La partecipazione dei Comuni alle spese dell'Ente avviene in base alle seguenti chiavi di riparto:

- a) Spese d'amministrazione: sulla base della popolazione legale permanente
- b) Spese per l'istruzione: sulla base della popolazione legale permanente
- c) Spese per la costruzione degli impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato (escluse quelle dei centri operatori protetti): il committente anticipa le spese ed incassa i sussidi cantonali e federali. Dedotti i sussidi, l'importo rimanente, compresi gli interessi passivi, viene ripartito sulla base della popolazione legale permanente.
- d) Spese per la gestione degli impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato (escluse quelle dei centri operatori protetti): sulla base della popolazione legale permanente (salvo disposizioni diverse stabilite nelle convenzioni citate all'art. 14 del presente statuto).
- e) Spese per l'acquisto di materiale: sulla base della popolazione legale permanente.

Per la ripartizione dei costi di costruzione degli impianti di condotta, di apprestamento e del servizio sanitario fa stato la popolazione legale permanente in vigore al momento dell'accettazione del credito di costruzione da parte dell'assemblea.

Art. 19 **Contabilità**

La Delegazione organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC.

La Delegazione invia ai Municipi dei Comuni membri la documentazione relativa ai conti preventivi e consuntivi almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

I Municipi possono presentare osservazioni alla Delegazione amministratrice al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea.

Ai Municipi è pure inviata copia di tutti gli altri messaggi all'indirizzo dell'Assemblea.

Art. 20 Disposizioni finali

a) Rimedi di diritto

Per quanto concerne la vigilanza sull'Ente ed i ricorsi contro le decisioni dei suoi organi regionali, sono applicabili le norme della LOC e quelle

b) della Legge sul consorzio dei Comuni.

c) Disdetta del Comune

La disdetta di un Comune dell'Ente è subordinata:

1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
2. alla ratifica del Consiglio di Stato

d) Scioglimento dell'Ente

Lo scioglimento dell'Ente è subordinato:

1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Legislativi dei Comuni membri
2. alla ratifica del Consiglio di Stato.

e) Destinazione del patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento

Capitale:

Il capitale rimanente viene suddiviso fra i Comuni sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dell'Ente:

Il ricavato della vendita degli impianti di proprietà dell'Ente, che avviene in applicazione analogica dell'art. 180 LOC, è suddiviso tra i Comuni membri, sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dei Comuni:

Restano acquisiti al Comune di situazione senza versamento d'indennità alcuna.

Art. 21 Entrata in vigore

Previa ratifica da parte della Sezione Enti locali, il presente Statuto entra in vigore a far tempo dalla costituzione di tutti i Municipi dei Comuni membri dell'Ente, in occasione delle elezioni comunali per il periodo amministrativo che si concluderà nel 2012.